

ALLEGATO B

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIE ASSICURATIVE e LIMITI DI INDENNIZZO

ALLEGATO B - GARANZIE ASSICURATIVE

- **R.C.T. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali** verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto;

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo € 6.000.000,00 per evento/anno;
- Estensione della qualifica di terzi a Sogei, Amministrazioni Clienti, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Lavoro presso terzi/RC installazione;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
- estensione rischio Cyber per danni derivanti da attacchi informatici, violazioni di dati e altri incidenti digitali, perdita di dati, violazione del GDPR;

- **R.C.O. | Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera**

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo unico Euro 6.000.000,00 per evento / anno con il massimo di Euro 3.000.000,00 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

- **Responsabilità civile professionale** per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le seguenti attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto:

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale minimo Euro 6.000.000 per evento/anno;
- Limite per danni a cose sulle quali se eseguono i lavori €. 500.000,00;
- Limite per danni consequenziali e da interruzione di esercizio 10% del massimale richiesto;

- Estensione della qualifica di terzi a Sogei, Amministrazioni Clienti, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 2 anni dopo la data in cui termina il servizio;
- estensione rischio Cyber per danni derivanti da attacchi informatici, violazioni di dati e altri incidenti digitali, perdita di dati, violazione del GDPR;
- RC personale del “terzo “responsabile” ove indicato

NOTA

Con la presente garanzia si vuole coprire la responsabilità dell’aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dall’appalto causate ad errori e omissioni e pertanto di natura non accidentale ancorché involontaria e quindi non rientranti nella RCT generale

- **Responsabilità civile prodotti** per i danni materiali e diretti causati a terzi da difetto dei prodotti, materiali, pezzi di ricambio forniti nell’espletamento dell’attività oggetto dell’appalto per il quale l’aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore.

Condizioni e limiti richiesti:

- Massimale unico minimo: Euro 6.000.000,00 per evento/anno;
- Estensione della qualifica di terzi Sogei, Amministrazioni Clienti, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio entro il 10% del massimale;
- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma (ovvero impegno a mantenere in vigore la copertura) 2 anni dopo la data in cui termina il servizio;
- estensione rischio Cyber per danni derivanti da attacchi informatici, violazioni di dati e altri incidenti digitali, perdita di dati, violazione del GDPR;

NOTA

La polizza RC Prodotti dovrà essere presentata unicamente qualora l’aggiudicatario rivesta nell’ambito dell’appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:

A) Produttore

B) fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime

responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio. In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la polizza RC prodotti non deve intendersi richiesta.